

1^a TORNATA DEL 15 LUGLIO 1868

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO PISANELLI

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Discussione dello schema di legge per la restituzione di rendita a due arciduchesse austriache, in esecuzione del trattato di Vienna.* = *Approvazione dell'articolo 1* — *Il deputato Cordova combatte l'articolo 2, cioè il pagamento degli arretrati dal 1860 al 1868* — *Il presidente del Consiglio ed il deputato Bon-Compagni sostengono l'articolo proposto* — *Replica del deputato Cordova, e considerazioni in suo appoggio del deputato Crispi* — *Il relatore Minghetti risponde agli oppositori, propugnando la proposta della Commissione* — *Repliche* — *Approvazione dell'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

MASSARI G., segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che è approvato; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,284. Gli impiegati del disciolto Consiglio degli ospizi di Teramo rassegnano una petizione conforme a quella segnata col numero 11,925, diretta ad ottenere mantenute le prescrizioni sancite dalla legge 3 agosto 1862 sulle opere pie.

12,285. Parecchi azionisti della compagnia della strada ferrata *Vittorio Emanuele* rivolgonsi nuovamente al Parlamento invitandolo a voler deferire ad un'assemblea da tenersi a Parigi l'approvazione d'ogni convenzione che si riferisca a quella società.

12,286. La congregazione di carità di Monte Giorgio, provincia d'Ascoli, fa istanza per ottenere esonerate le opere pie dalle tasse di registro e bollo.

ATTI DIVERSI.

LOVITO. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LOVITO. Con la petizione di numero 12,280 i comuni di Tricarico e di Matera in Basilicata fanno istanza per la costruzione sollecita del tronco di ferrovia Eboli-Contursi-Potenza. Questo tronco di strada ferrata fu già compreso nella primitiva concessione della rete calabro-sicula, e siccome credo che si stia ora esaminando da una Commissione il disegno di legge relativo alle ferrovie calabro-sicule, così io domando che le siano inviate anche queste due petizioni.

PRESIDENTE. Cotest'invio è di diritto. Queste due petizioni furono già trasmesse alla Commissione accennata dall'onerevole Lovito.

Il deputato Ferri chiede, per motivi di salute, che gli sia accordato un prolungo di congedo.

Propongo che sia di otto giorni.

Per urgenti affari di famiglia il deputato Sandonini domanda un congedo di otto giorni; il deputato Quattrini di due; il deputato Pecile di otto.

Il deputato Brignone scrive che, richiesto in una Commissione militare, la quale debbe durare ancora alcuni giorni, è costretto a chiedere un congedo di una settimana.

Per motivi di salute il deputato Martelli-Bolognini chiede un congedo di giorni quindici; il deputato Bembo anche di quindici.

(Cotesti congedi sono accordati.)

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA RESTITUZIONE DI RENDITA A DUE ARCIDUCHESSA AUSTRIACHE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico della rendita da restituirsi alle arciduchesse austriache Maria Annunziata e Maria Immacolata, in esecuzione dell'articolo 22 del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866. (V. *Stampato n° 193*).

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato, in aumento al consolidato 5 per cento, una rendita di lire duecento sessantasei mila dodici e centesimi diciassette (lire 266,012 17), con godimento dal 1° luglio 1868, da restituirsi alle II. e RR. arciduchesse austriache M. Annunziata Isabella Filomena e M. Im-

macolata Clementina, in esecuzione dell'articolo 22 del trattato del 3 ottobre 1866, approvato con legge del 25 aprile 1867, n° 3665.

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. Al capitolo 182 del bilancio passivo del Ministero delle finanze (Parte straordinaria) è aggiunta la somma di lire due milioni cento ventottomila novantasette e centesimi trentasei (lire 2,128,097 36) per soddisfare le rendite decorse dal 1° luglio 1860 al 1° luglio 1868 a favore delle anzidette arciduchesse.

Il deputato Cordova ha facoltà di parlare.

CORDOVA. Signori, io voto contro l'articolo. Secondo la mia convinzione, non sono dovute le rendite decorse dal 12 settembre 1860 sino all'epoca del trattato di Vienna.

Prima di tutto, per dimostrare l'evidenza di questa mia opinione, ricorderò il testo del trattato il quale è in questi termini:

« Les princes et les princesses de la maison d'Autriche, ainsi que les princesses qui sont entrées dans la famille impériale par voie de mariage rentreront, en faisant valoir leurs titres, dans la pleine et entière possession de leur propriété privée tant meuble que immeuble, dont il pourraient jouir et disposer sans être troublés en aucune manière dans l'exercice de leurs droits. »

Qui però devo osservare che vi è un errore tipografico (il quale potrebbe condurre a conseguenze) nella stampa della relazione della Commissione. Il trattato non dice *pourraient*, ma *pourront*; questa è una differenza della più alta importanza; cioè, secondo il testo erroneo, vorrebbe dire: essere reintegrate nelle proprietà private tanto mobili che immobili di ciò che avevano i principi e le principesse, che sono anche entrate nella casa d'Austria, di cui potrebbero godere se non fossero state spossessate. Il testo così alluderebbe al godimento di cui furono anteriormente private per il decreto dittatoriale del 12 settembre 1860, mentre non hanno alcun diritto a ripetere le rendite decorse, che caddero sotto la disposizione del decreto 12 settembre 1860.

Vi è poi un'alinea in quest'articolo che avrei amato vedere anche trascritto nel rapporto della Commissione, che dice: che sono riservati allo Stato ed ai particolari i loro diritti per poterli far valere sopra questi beni: « Sont toutefois réservés tous les droits de l'Etat et des particuliers à faire valoir par les moyens légaux; » di modo che, se diritti aveva acquisiti lo Stato per precedenti disposizioni legislative, come era il decreto dittatoriale 12 settembre 1860, questi diritti sono mantenuti dal trattato, in quanto non sono espressamente rinunziati in esso, cioè in quanto non concernono il futuro godimento, dal giorno che il trattato fu approvato dal Parlamento; ed è questa la ragione

per cui ho votato l'articolo 1, ma non posso ammettere il secondo.

Le disposizioni del trattato bisogna prenderle tal quali stanno, vale a dire produttive di effetto per l'avvenire, ma che non riguardino in conto alcuno ai frutti decorsi.

Signori, con tanta maggiore coscienza di dovere io sono venuto a fare questa dichiarazione, poichè nessuna passione mi muove a discutere quest'articolo di legge (ed anche io comprendo che spesso si possono fare dei sacrifici per considerazioni politiche), in quanto mi trovo di avere discusso l'articolo all'epoca in cui fu fatto il trattato in Consiglio de' ministri. Quest'articolo veramente, come ricorderà il signor presidente del Consiglio, non entrava affatto nei preliminari di pace, non entrava tra gli altri articoli del trattato che furono trasmessi al Governo per essere discussi. Quando il trattato era già concluso, allora il negoziatore del medesimo, che era l'egregio presidente attuale del Consiglio, si affrettò a comunicare al Governo, come doveva, ed in tempo, l'articolo che i negozianti austriaci avevano voluto, uno di quei tali articoli ultimi che si sogliono dare come stenna (*Ilarità*) quando si conchiude una pace.

Ed io non dissimulo, nè credo che, se fosse qui presente, vorrebbe contraddirmi, che l'onorevole ministro degli esteri del tempo, il nostro collega l'onorevole Visconti-Venosta, vide con una specie di ripugnanza comparire quest'articolo che non era stato compreso nelle precedenti trattazioni.

E come a quell'epoca si discuteva lungamente in Consiglio, se competesse o non competesse al Governo pontificio il decorso di quella parte del debito pubblico che avrebbe dovuto gravitare sul Governo italiano sino dall'epoca che le provincie centrali erano state annesse, e la questione di questo decorso aveva dato luogo a lunghe discussioni col Governo francese che si era posto mediatore in tale questione, così il ministro degli esteri fu preoccupato dal pensiero che si potesse voler pretendere i decorsi per effetto di quest'articolo 22 che si volle ultimamente introdurre nel trattato di Vienna.

Ed esaminata allora la questione, si trovò che l'articolo era esplicito, era chiaro, nel senso che potrebbero d'ora in avanti i principi della casa d'Austria e le principesse della casa di Borbone entrare nella casa d'Austria godere dei beni che loro si restituivano, ma che il trattato non aveva alcuna disposizione retroattiva sui decorsi; di quelle che tutti i giureconsulti insegnano bisognare che siano esplicitissime, perchè l'azione retroattiva della legge non si presume mai, essendo contraria, non solo alla ragione civile, ma anche alla ragione delle genti; cosicchè la disposizione della non retroattività che figura nei nostri Codici, nell'impero austriaco figura anche nel diritto costituzionale sino dall'epoca che fu pubblicata la carta di Olmütz.

Dunque non poteva che essere espressa una disposizione che avrebbe potuto produrre un effetto retroattivo.

Io so che il Governo ha dovuto discutere tal questione; che ha interrogato una Commissione di giureconsulti di cui fa menzione la relazione, tanto accuratamente fatta dall'onorevole Minghetti, ma non ignoro, e più volte ho avuto occasione di fare questa osservazione, che i pareri che si danno quando sono richiesti dal Governo non sono mai motivati alla stretta e rigorosa stregua del diritto, ma sono anche appoggiati a considerazioni politiche, e spesso, quando la politica lo consiglia, quando si vogliono usar quei riguardi di cui parla anche l'onorevole relatore nella sua relazione, volendosi meglio affermare, per dir così, un trattato di pace con condiscendenze reciproche, in tali casi, anche coll'opinione di giureconsulti, ove vi sia qualche cosa di dubbioso, suole influire il peso delle considerazioni politiche.

Ma, o signori, è precisamente questo sistema di atenersi ad un peso estraneo alla bilancia delle considerazioni di diritto rigorosamente prese, che io ho sempre combattuto e combatterò sempre, dappoichè lo considero come una causa non ultima delle circostanze deteriori in cui si è trovata la finanza italiana. Presso di noi, come anche presso qualche altro paese è invalsa l'abitudine, quando per considerazioni politiche si vuol concedere qualche cosa, di riconoscere un diritto che non sussisterebbe al cospetto della ragione civile nè della internazionale, per modo che venga facilitata la via ad usare quei voluti riguardi. Ma questo procedimento è altamente dannoso, dappoichè quando si riconosce un diritto non sussistente, ciò produce sempre in avvenire conseguenze tali che da principio non si erano in modo alcuno prevedute, ed io accennerei sin d'ora, se non lo credessi pericoloso, a quali gravi conseguenze potrebbe condurre il riconoscimento di questo diritto che si vuol fare con l'articolo 2 del progetto di legge, e come potrebbero sorgere questioni d'indennità pei sequestri fatti ai beni del duca di Modena, e per i beni devoluti di altri principi e principesse, le quali al momento non si presentano, perchè non essendo entrate in casa d'Austria non sono comprese nel trattato.

Non poche altre gravi conseguenze possono nascere ogni qualvolta si riconosca, in diritto, che la reintegrazione fatta per trattato nei beni di cui erano stati privati i principi decaduti, possa bastare a far riacquistar loro anche i decorsi, quei decorsi che caddero, che si perdettero per gli antichi possessori sotto l'impero delle leggi precedenti.

Io sono pronto, ogni qualvolta venga il Governo, non solamente ne' rapporti internazionali, ma anche in rapporti con società industriali, con società commerciali, ad implorare il soccorso della Camera, per riguardi che si debbono all'economia o al credito pubblico, a

proporre anche delle larghezze, sono pronto a votarle, ma non le voterò giammai quando si presenti, come un diritto assoluto, come un diritto tale che si potrebbe far valere dinanzi ai tribunali, quello che non è un diritto perfetto ed assoluto; perchè, tutto ciò che si allontana dal vero, produce sempre delle conseguenze gravi. (*Segni di approvazione*)

Qual è la disposizione del trattato? Il trattato vi dice: i principi e le principesse della casa d'Austria, nonchè le principesse che sono entrate nella famiglia imperiale per via di matrimonio, rientreranno, facendo valere i loro titoli, nelle loro proprietà private tanto mobiliari che immobiliari, di cui potranno godere e disporre senza essere turbati in alcun modo nell'esercizio dei loro diritti.

Ha dunque il trattato stabilito che i principi e le principesse si dovranno rimettere nel diritto comune, essi potranno far valere il loro titolo; dire che sarebbero rientrati in possesso *en faisant valoir leurs titres*, è lo stesso che dire: quando si presenteranno dinanzi ai tribunali, poneteli nel diritto comune per far valere i loro titoli, mercè i quali potranno d'ora innanzi godere dei loro beni.

Or dunque, secondo me, ogni qualvolta il Governo o il Parlamento vogliano risolvere la questione giuridica, qualunque questione di riguardo politico deve porsi d'accanto. Se no, la mozione deve essere motivata da altre ragioni o deve essere fatta con altro progetto di legge e non con questo.

Io credo che la Camera si dovrebbe mettere nello stesso posto dei tribunali, perchè precisamente ha detto l'articolo del trattato che potranno far valere i loro titoli all'oggetto di rientrare nel possesso dei beni. Ma, diremo noi, perchè il trattato dispone in questo modo, il Governo debbe lasciare che i principi e le principesse di casa d'Austria si rivolgano ai tribunali?

No, o signori: il Governo, come qualunque privato, ogniqualvolta riconosce un diritto esistente, dev'essere pronto a fare ragione a questo diritto, senza essere condannato giudiziariamente, senza esporsi alle spese. Ma altro è fare ragione al diritto, come sarebbe riconosciuto dai tribunali, altro è immaginare questo diritto per considerazioni politiche; immaginare che il diritto esiste per considerazioni di convenienza; imperocchè questa (come vi ho accennato e mi dispenso dall'esprimere largamente, perchè non so a che si possa andare colla votazione), questa ricognizione di diritto potrebbe portare a gravissime conseguenze di applicazione a casi simili.

Innanzitutto ai tribunali, o signori, se i principi e le principesse di casa d'Austria si fossero presentati per rientrare, in vigore del trattato appurato dal potere legislativo, nel possesso dei loro beni e goderne, avrebbero essi potuto domandare i decorsi, e avrebbe potuto, per avventura, un tribunale accordarli.

Se voi credete che il tribunale li avrebbe accordati,

accordateli pure, perchè non bisogna fare una lite ingiusta che porterebbe una condanna di spese; ma se i tribunali non avrebbero accordati questi decorsi, voi non dovete nemmeno concedere questo assegnamento di due milioni e più di lire che si scriveranno nella parte straordinaria del bilancio.

Se i principi si fossero presentati ai tribunali, questi avrebbero lor detto: noi vi poniamo nel possesso dei beni, cominciate a goderne d'ora innanzi.

Vediamo se le ragioni di diritto che sono state esposte dalla Commissione avrebbero potuto fare sensazione alcuna sui tribunali.

La Commissione vi ha detto che bisogna considerare che i certificati del debito pubblico portano annesse le cedole loro, le quali non sono mai state distaccate e riscosse, e ne segue che non può negarsi efficacia anche alle medesime.

La conseguenza, o signori, non è legittima. Se le cedole del debito pubblico che non sono che il segno rappresentativo di un credito, rappresentano un credito il quale è estinto per effetto della disposizione di colui che lo poteva estinguere; se il trattato non ha avuto per iscopo di far rivivere queste tali cedole, ma di far rivivere solamente la cartella, il diritto per l'avvenire col *potranno goderne*, ciò significa d'ora innanzi, non importa che le cedole conservino valore alcuno.

Tanti certificati del debito pubblico che si tengono in potere di persone che sono al di là del Capo di Buona Speranza, e che non hanno curato l'esazione della rendita, dopo cinque anni hanno ancora attaccate le cedole, con tutto ciò non si possono esigere perchè prescritte, perchè hanno oltrepassata quella limitazione di tempo durante il quale erano esigibili.

Ora, nel nostro caso vi è una legge, vi è il decreto dittatoriale del 1860 che colpisce le cedole, i decorsi, come colpiva anche il titolo primitivo, che il trattato ha fatto rivivere, ma soltanto per l'avvenire.

Ma nel far rivivere il diritto non ha in modo alcuno abilitato gl'interessati a ripetere i decorsi.

E, valga il vero, o signori, un'altra ragione che vi si espone è questa: che se non è fatta espressa menzione nel trattato di Vienna degli interessi, egli è che l'Austria non poteva riguardare, nè riguardava il decreto dittatoriale che come un sequestro. Altrimenti vi sarebbe diversità fra il trattamento fatto alla casa di Modena e quello che si farebbe ai principi di casa d'Austria.

Ma, signori, io non ammetto che l'Austria sia in diritto di considerare come un sequestro ciò che non era tale, ma era una vera devoluzione al demanio dei beni dei principi della casa di Borbone.

Se l'Austria ha voluto considerare come sequestro ciò che non era, lo imputi a se stessa. Noi non dobbiamo pagare per un suo errore di fatto; errore che non è per nulla dimostrato, poichè le parole del trat-

tato non danno luogo a credere che ella si sia fatta tale illusione.

Differenza di trattamento tra la casa di Modena e le principesse di Borbone.

Ma sta appunto qui, signori, la giustizia, la eguaglianza, sta in questa differenza di trattamento, poichè ci vuole differenza di trattamento quando vi è differenza di titoli. Mentre il dittatore Garibaldi devolveva al demanio i beni della casa di Borbone senza nessun'altra motivazione, ma avuto riguardo alla decadenza della casa stessa, e forse anche all'abuso che essa aveva fatto delle proprietà demaniali e dei beni erariali delle Due Sicilie; il dittatore dell'Emilia non devolveva al demanio i beni del duca di Modena, ma ne ordinava il semplice sequestro, il quale era motivato sul bisogno di assicurare la restituzione degli oggetti preziosi spettanti alla Corona, e degli oggetti d'arte che il duca di Modena aveva portato con sè; per modo che facendosi questa restituzione, doveva aver fine il sequestro. E gli agenti del duca come si sono condotti nella esecuzione del trattato?

Essi non hanno domandato di essere immessi nel possesso dei beni per fatto dell'articolo 22 del trattato, ma domandarono soltanto che al sequestro ordinato dal dittatore si facesse succedere un altro sequestro volontario, combinato fra le due parti, purchè lo Stato non fosse esposto a rendere ragione dei frutti posteriori al trattato stesso. Questo secondo sequestro è stato fatto nella persona dell'amministratore stesso che il duca aveva nominato, che è però contabile non solo verso di lui, ma anche verso lo Stato. E poi si fece la restituzione dei beni sequestrati, ed anche dei frutti che erano stati raccolti durante il sequestro, perchè non si trattava d'altro che di sequestro, di atto conservatorio; e dal momento che la casa di Modena ha adempiuto alle obbligazioni che aveva, ha potuto rientrare nel possesso de' suoi beni. Ma i principi della casa di Borbone non sono stati sottoposti ad una misura conservatoria; essi sono stati colpiti da un atto del potere legislativo e dal massimo dei poteri, quale è il potere dittatoriale, che devolveva allo Stato quei beni.

Oltre l'interesse di 2 milioni e tante lire, del quale non è permesso fare spreco nella condizione in cui si trovano le nostre finanze; oltre alla questione del principio di condotta amministrativa, che io vorrei fosse seguito, che è quello, come ho detto e ripeterò sempre, di non immaginare dei diritti quando si vogliono fare delle concessioni per riguardi politici; oltre questo, mi muove, o signori, un altro principio d'ordine anche maggiore. Si dice che la casa d'Austria non ha potuto considerarlo come sequestro, si direbbe quasi che non poteva prendere sul serio gli atti di devoluzione che aveva fatto la dittatura di Garibaldi. Io sono convinto, o signori, che, per quanto gli atti dell'ammini-

strazione dittatoriale sieno stati da me altra volta censurati, e mi sembrino ancora in molte parti amministrative suscettibili di censura, debbano sempre rispettarsi come sacri, essendo essi la base e il fondamento dell'attuale monarchia costituzionale (*Bravo! a sinistra*), e dell'attuale diritto nazionale italiano. (*Bravo! Bene!*)

In un'epoca in cui io non aveva veduto che gli atti che, secondo me, erano dannosi sotto il rapporto del personale e dell'amministrazione della prodittatura siciliana, erano stati comuni a parecchie altre provincie d'Italia, e quindi attaccava questi atti col massimo calore, censurandoli sotto tutti i rapporti, interpellato nella primavera del 1861, vale a dire al principio del regno d'Italia, dal deputato D'Ondes se fosse intenzione del Governo, in nome del quale io parlava, l'osservare o no gli atti delle dittature e delle prodittature, dissi che sarebbero stati sempre osservati come cosa inviolabile, essendo la base delle nostre odierne istituzioni. (*Bravo! Bene! a sinistra*)

Signori, non facciamo leggermente giuoco di questa base fondamentale, non iscuotiamo questo diritto rivoluzionario, da cui è nato l'attuale nostro diritto nazionale; facciamo vedere che le sanzioni fatte, quando si formò la nazione italiana, sono per noi sacre. Se abbiamo dei riguardi ad usare per considerazioni politiche alle principesse di casa di Borbone entrate nella casa d'Austria, venga il Governo a motivare queste considerazioni, presenti il progetto di queste concessioni, ed io sarò il primo a votarlo; ma non voterò mai come un diritto ciò che riconosco non essere dovuto alle principesse di casa di Borbone entrate nella casa d'Austria. (*Vivi segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Ha la parola il signor presidente del Consiglio.

MENABREA, *presidente del Consiglio dei ministri e ministro per gli affari esteri.* Poichè l'onorevole deputato Cordova rammentò che io ebbi l'onore di essere il negoziatore del trattato di pace, in cui si contiene l'articolo 22 relativo alla restituzione dei beni appartenenti alle principesse che entrarono in casa d'Austria, io debbo dare a questo riguardo alcuni schiarimenti alla Camera.

È bensì vero, come diceva l'onorevole deputato Cordova, che sul principio, quando si trattò di negoziare la pace, non fu questione della restituzione dei beni della casa d'Austria; imperocchè, secondo i preliminari stabiliti a Parigi ed anche a Praga, la base del nuovo trattato di pace era quella stessa del trattato di Zurigo, in cui non vi era stata occasione di parlare dei beni dei principi austriaci. Cionondimeno debbo dichiarare che sin dal mio primo giungere in Vienna fu posta dal Governo austriaco la questione della restituzione di cotesti beni.

Tale questione essendo nuova, l'ho, come era il mio dovere, rassegnata al Ministero in Firenze, e la formola di cotesto articolo fu oggetto di lunghe e sva-

riate discussioni. Infine si giunse alla redazione, che ora forma l'articolo 22, e siccome questi beni si erano gli uni sottoposti a sequestro e gli altri a confisca od erano stati tratti in vari modi dai diversi Governi che reggevano l'Italia, si vollero tutti comprendere nel medesimo articolo, affinché tutti subissero eguale trattamento. È per questo motivo, che non si fece distinzione nè fra i beni sequestrati, nè fra i beni confiscati, nè fra i beni tratti in altri modi, tanto più che in quel momento non si avevano forse tutti i documenti necessari per distinguere gli uni dagli altri: ma, lo ripeto, fu intenzione dei negozianti di trattarli tutti egualmente, e perciò furono tutti compresi in una sola formola.

Così ristabiliti i fatti, parmi che il ragionamento dell'onorevole Cordova pechi per la base, imperocchè egli ha parlato come se avesse da difendere la causa ch'egli sostiene innanzi ad un tribunale ordinario, che fosse riconosciuto dalle due parti. Ma ciò non è. L'onorevole Cordova parla della decisione che secondo le leggi dello Stato si dovrebbe pronunciare dai nostri tribunali, qualora la causa fosse recata innanzi ad essi. Ora qui non si tratta di sottoporre la questione a simile tribunale, si tratta bensì dell'interpretazione di un atto internazionale, interpretazione che resta in arbitrio di ognuna delle parti contraenti. È d'uopo pertanto di ricercare quale sia l'interpretazione comune, che da ambe le parti si può attribuire all'articolo 22. Usciamo dunque, o signori, dal campo della disputa di legalità interna; rechiamoci invece davanti al tribunale del diritto internazionale, che è ben diverso dal diritto costituito interno di un paese; perchè quando una questione si determina secondo il diritto interno può avere uno scioglimento, e quando si riguarda secondo il diritto internazionale può riceverne un altro ben diverso.

E qui faccio notare altresì che l'onorevole Cordova volle allontanare da cotesta questione ogni riguardo politico.

Ora io osservo, o signori, che quando si tratta della interpretazione di un trattato così importante, come quello di Vienna, di un trattato che unì le provincie venete al regno d'Italia, non è permesso di eliminare la questione politica, la quale ha da considerarsi in tutta la sua ampiezza, in tutte le sue conseguenze.

Ora, senza ragionare sopra la interpretazione dell'articolo 22, che, secondo il mio modo di vedere, è chiaro abbastanza, perchè venne redatto secondo la intenzione dei negozianti, conforme al progetto di legge, io domando, o signori: se la Camera interpretasse il trattato in modo contrario a quello proposto dal Ministero e approvato all'unanimità dalla Commissione del bilancio che lo esaminò, credete voi che il Governo austriaco si contenterebbe di tale interpretazione? Certamente egli ricorrerebbe ad un arbitrato. E opinare voi che gli arbitri sarebbero dell'avviso del-

l'onorevole Cordova? Io dico di no, e ce ne siamo assicurati, perchè la questione era grave abbastanza per determinarci a non portarla in Parlamento, se non dopo che fosse ben esaminata e discussa.

Il Ministero non solo consultò egregi giureconsulti del nostro paese, ma stimò di ricorrere anche a giureconsulti di altri paesi, i quali, per essere abituati a trattare simili questioni, erano in grado di emettere un fondato parere a tale proposito.

La Commissione vi citò il parere di un giureconsulto inglese, uno dei più valenti che esista in quel paese.

Ebbene, ecco la sua sentenza. Secondo l'uso dei giureconsulti inglesi, egli risponde: « le arciduchesse abbiano diritto a ricevere l'interesse e i dividendi del capitale che si sta per creare, dall'epoca in cui divenne applicabile il decreto di confisca, e che ad esse debbono restituirsi i dividendi dovuti a quell'epoca, secondo ogni principio di legge internazionale applicabile ai trattati. »

Questo è il parere chiesto dal Ministero a quel giureconsulto; esso ha la forma di una sentenza.

Ora, credete voi che, qualora si dovesse aver ricorso ad un arbitrato internazionale, la sentenza sarebbe diversa? No, o signori; e per accertarmene io ho voluto consultare anche i nostri più valenti giureconsulti, ed essi hanno emesso un parere che venne riferito dal relatore della Commissione. Ora, se la Camera me lo permette, io darò lettura del parere di questi eminenti giureconsulti.

Accennerò anzitutto i loro nomi.

Essi sono il signor Lanzilli, primo presidente della Corte di cassazione di Palermo, il signor Vigliani, primo presidente della Corte di cassazione di Firenze, il signor Duchoqué, primo presidente della Corte dei conti, il signor Deforesta, primo presidente della Corte di Bologna, il signor Marzucchi, primo presidente della Corte d'appello di Firenze, e finalmente il signor Conforti, procuratore generale della Corte di cassazione di Firenze.

Ecco ora il loro parere:

« La Commissione, invitata da S. E. il signor presidente del Consiglio ministro per gli affari esteri, con nota del 4 corrente, a dare avviso sulla questione « se « la rendita da iscriversi sul Gran Libro del debito « pubblico italiano, in esequimento dell'articolo 22 del « trattato di pace conchiuso a Vienna il 3 ottobre « 1866 tra l'Italia e l'Austria a favore delle loro AA. « RR. le principesse Maria Immacolata e Maria An- « nunziata di Borbone, arciduchesse d'Austria, in sur- « rogazione di altra che quelle principesse possedevano « sopra il libro del debito pubblico di Napoli, debba « decorrere dal primo di luglio 1860, giorno in cui esse « cessarono di goderne, per effetto del decreto ditta- « toriale del 12 settembre di quell'anno, ovvero dal

« giorno in cui il trattato fu conchiuso o divenne ese- « cutivo; »

« Ha sottoposto il delicato argomento a sollecito ed accurato esame, ed ha considerato:

« Che la proposta questione presenta duplice carat- « tere: giuridico e politico;

« Che, riguardata in prima sotto l'aspetto giuridico, tutta consiste nella retta interpretazione del patto contenuto nel detto articolo 22;

« Che questa interpretazione vuoi essenzialmente desumere dai termini onde quell'articolo è concepito, e dallo spirito che l'informa, il che val quanto dire dalla intenzione dei contraenti risultante dalle parole e dallo scopo del patto;

« Che, entrando in questa indagine, torna ovvio anzitutto l'osservare che il verbo *rentreront*, il quale collega il tempo della restituzione con quello della sofferta privazione, e le successive espressioni *dans la pleine et entière possession de leurs propriétés privées*, le quali accennano ad una piena reintegrazione o restituzione in intiero di quanto fu tolto dal decreto dittatoriale, concorrono ad esprimere chiaramente l'obbligo assunto dal Governo italiano di restituire il capitale co' suoi accessori, ossia *cum fructibus et omni causa*, giusta il linguaggio del diritto comune, non altrimenti che se le principesse reintegrate fossero sempre rimaste nel possesso della rendita che viene loro restituita in virtù dell'articolo predetto;

« Che la reintegrazione o restituzione in intiero convenuta rimarrebbe monca ed imperfetta, qualora la si limitasse alla consegna del capitale, esclusi i frutti od interessi decorsi dal giorno in cui il Governo s'impadronì della rendita;

« Che il concetto di una reintegrazione piena ed assoluta emerge anche più chiaro dal capoverso dell'articolo 22, in quanto che, facendo esso riserva dei soli diritti che o lo Stato od i privati pretendessero sulle proprietà da restituirsi ai principi ed alle principesse di casa d'Austria, respinge qualunque altra riserva, eccezione o limitazione della pattuita restituzione piena ed intera, quale sarebbe la esclusione dei frutti pel tempo decorso dalla occupazione dei beni alla stipulazione del trattato;

« Che dalle parole salendo allo spirito del patto, ossia allo scopo de' contraenti, facilmente si scorge come sia stato loro intendimento di ripristinare i principi e le principesse di casa d'Austria nel pieno possesso dei beni privati o patrimoniali, dei quali erano stati privati nella costituzione del regno d'Italia, nell'atto stesso che il Governo imperiale d'Austria riconosceva con solenne trattato la cessazione della condizione politica, ossia dei diritti di sovranità che i membri della stessa casa tenevano in Italia;

« Che come non evvi parola nell'articolo 22, così non vi era nel concetto de' contraenti ragione alcuna per limitare ai soli beni la restituzione ed escluderne i

frutti, mentre invece la ragione stessa che moveva a restituire i beni, cioè la cancellazione delle conseguenze dell'atto della loro occupazione, non poteva non applicarsi anche ai frutti, quando, come nel caso in quistione, i beni occupati dal Governo italiano erano di natura fruttiferi;

« Che restituire i beni e ritenere i frutti sarebbe tanto contrario all'intenzione delle alte parti contraenti, quanto il cancellare ed il conservare ad un tempo l'atto che decretò la privazione di quei beni, di cui nell'articolo 22 fu convenuta la restituzione piena ed intera;

« Che a questa intenzione delle parti non può fare ostacolo il titolo più o meno largo col quale il demanio fu investito dei detti beni, come si opporrebbe invano che la legge d'approvazione del trattato di Vienna non possa produrre effetto retroattivo sopra i frutti che lo Stato abbia anteriormente raccolti e consunti; imperocchè era in piena balia del Governo italiano, nel trattare la pace coll'Austria, il derogare, in tutto od in parte, secondo che il suo interesse gli suggerisse, agli effetti dei provvedimenti per cui si trovava in possesso di quei beni; e vi derogò interamente quando pattuiva la piena ed intera loro restituzione colla sola riserva espressa nel capoverso dell'articolo 22; e comprendendo in quella restituzione anche i frutti già raccolti e consumati, non farebbe un atto retroattivo, più che nol faccia col ristabilimento dell'iscrizione della rendita; non è la legge che in questo caso retroagisce, ma è bensì la convenzione, la quale per sua natura può benissimo modificare ed anche annullare atti o diritti anteriori, secondo l'interesse rispettivo delle parti;

« Che questa argomentazione viene sommamente avvalorata dal riflesso che l'articolo 22 del trattato, mirando in generale alla reintegrazione di tutti indistintamente i principi e le principesse di casa d'Austria nei beni patrimoniali di cui erano stati privati in Italia, non fa punto cenno di questo o di quel provvedimento che ridotto abbia quei beni a mano del Governo in questa od in quella provincia italiana, ma con ampia e generica formola, che si applica a qualsiasi provvedimento, stabilisce una restituzione piena ed illimitata, indipendentemente dalla natura o dall'effetto giuridico dell'atto che vi dà luogo; lo che pone in piena luce il pensiero di assicurare una reintegrazione uguale a tutti i principi ed a tutte le principesse contemplate in quell'articolo, e di subordinare gli effetti del patto a quelli del provvedimento donde derivò la privazione de' beni. E invero non si potrebbe, nell'applicazione dell'articolo controverso, tenere conto del diritto che lo Stato abbia potuto acquistare sopra i frutti dei beni che deve restituire, in virtù dell'atto che ad esso li ha deferiti, senza cadere nella conseguenza del tutto assurda di usare ai principi ed alle principesse suddette un trattamento diverso con una reintegrazione più o

meno piena, secondo la diversa parte d'Italia in cui i loro beni erano collocati, ed il vario provvedimento che li ha colpiti;

« Che se la questione si considera nel suo rispetto politico, ossia secondo i principii di politica convenienza e secondo l'interpretazione che suole darsi agli atti diplomatici, non sembra che vi abbia luogo a dubitare che, avuto riguardo alla natura del trattato di pace e di amicizia del quale fa parte l'articolo in discorso, ai sentimenti benevoli di conciliazione che dettarono il patto scritto in quell'articolo, alle concessioni consentite sopra alcuni punti disputabili del trattato medesimo dal delegato austriaco, ed infine a quella larga lealtà e buona fede che presieder deve alla esecuzione degli atti internazionali anche nelle parti che presentino qualche perplessità, dovrebbe, nel caso presente, prevalere la interpretazione più benigna, che attribuisce all'articolo 22 l'effetto di una restituzione piena ed intiera, e consuona col suo spirito generoso, anzichè quella che lo limiterebbe alla restituzione dei soli beni, e negherebbe i frutti che pur sono dal Governo ritenuti per quello stesso titolo che lo pose in possesso dei beni;

« Arroge che questa interpretazione più benevola, più larga, più conforme ai principii di retta ragione e alle buone relazioni internazionali otterrebbe quasi sicuramente il favore di un arbitrato diplomatico, al quale si dovrebbe ricorrere nel disaccordo delle Alte Parti, la quale previsione dovrebbe pure risolvere il Governo italiano a non perdere il merito di una spontanea concessione verso una potenza colla quale molto importa di stabilire saldamente i vincoli della nuova amicizia;

« Che se le gravi strettezze delle finanze impongono sacro dovere al Governo del Re di usare ogni possibile cautela ed economia nel consentire a qualunque dispendio, non sarà però mai che gli si possa fare rimprovero di aver in questa circostanza mancato a quel dovere per aver dato all'articolo 22 quella esecuzione che è più consentanea alla buona fede, alla lealtà, alla ragione ed ai politici interessi dello Stato, tuttochè essa sia la più onerosa al suo tesoro;

« Per questi motivi:

« La Commissione non ha esitato ad opinare con voti unanimi che sia da preferire la interpretazione del succitato articolo 22 del trattato di Vienna, per cui la decorrenza della rendita da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico italiano a favore delle prefate principesse di Borbone passate nella casa d'Austria riprenda il suo corso dal giorno in cui venne a cessare per effetto del decreto dittatoriale del 12 settembre 1860.

« Firenze, 7 luglio 1868. »

Eccovi, o signori, qual è il parere dei giureconsulti,

che il Ministero stimò di dover consultare sopra questa grave questione.

Come vedete, signori, non siete chiamati a deliberare come un tribunale ordinario, secondo sembra opinare l'onorevole Cordova, ma bensì a deliberare come corpo politico, il quale deve tutelare le relazioni dello Stato cogli altri Governi, e deve perciò interpretare i trattati, secondo i principii del diritto internazionale.

Io spero che la Camera sarà convinta delle ragioni esposte con tanta dottrina e con tanta lucidità dagli eminenti giureconsulti che abbiamo consultati, ed evitando questo voto negativo, vorrà impedire che questa importante questione sia portata davanti ad arbitri stranieri, la cui sentenza, io ritengo sarebbe quasi senza dubbio favorevole all'opinione conforme a quella della legge che abbiamo avuto l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni.

BONCOMPAGNI. La questione che si agita dalla Camera si aggira sull'interpretazione del trattato di Vienna, si aggira inoltre sugli effetti del decreto dittatoriale del 12 settembre 1860.

Io ammetto senza alcuna riserva la proposizione espressa dall'onorevole Cordova.

Il decreto dittatoriale che ha dichiarato nazionali i beni già appartenenti alla casa di Borbone nel regno di Napoli fa parte del nostro diritto pubblico. Ma in qual modo dobbiamo noi eseguirlo?

Coi beni della casa di Borbone sono passati nel regno d'Italia tutti gli obblighi che pesavano su di esso, e gli obblighi fondati sul rigore del diritto e gli obblighi fondati sopra l'equità.

Io non conosco abbastanza il diritto pubblico dell'antico regno napoletano per poter pronunziare quale fosse l'effetto di quegli atti che io vedo intitolati *confidenze*; io non so se per effetto di questi atti le principesse, in cui favore furono fatti quegli atti, ne acquistassero tosto un diritto perfetto; so che innanzi al diritto delle genti, innanzi a quella larga equità secondo la quale si regolano le relazioni delle nazioni amiche, noi dobbiamo intendere questo diritto nel modo che vi propone l'articolo secondo del progetto di legge.

Infatti che cosa è l'atto del dittatore del 1860? Una confisca.

Quando dico una confisca pronunzio una parola che è sempre odiosa nel diritto privato, che è sempre odiosa nel diritto pubblico interno delle nazioni libere, dico di più, nel diritto pubblico interno di tutte le nazioni che rispettano la giustizia. Ma pronunzio una parola che trova una grande giustificazione nei principii del diritto pubblico internazionale, allorchè gli effetti della confisca cadono sopra i beni che hanno appartenuto ad un nemico, contro cui lo Stato si trovò in guerra. Tale era, tale è ancora la casa di Borbone di Napoli; e perciò il decreto che colpiva i suoi beni era

giusto quando fu promulgato, è giusto oggi, perciò que decreto deve sortire tutti i suoi effetti.

Ma alcuni di questi effetti cadevano su due principesse che uscivano dalla casa di Borbone e che, secondo tutti i principii di diritto privato e di diritto pubblico, cessarono di appartenere a quella dinastia dal momento in cui entrarono nella casa d'Austria.

Finchè durò la condizione politica dell'Italia quale era in quel momento, le nostre relazioni colla casa d'Austria non erano guari diverse da quelle che avevamo colla casa dei Borboni di Napoli. Coll'Austria eravamo in pace, in quanto la guerra non era dichiarata; ma lo stato naturale dei due corpi politici, dell'Austria e dell'Italia, era la guerra, non la pace. Niuna relazione diplomatica aveva luogo fra i due Stati. L'Austria non poteva proporci una dimanda quale è quella di cui si tratta oggi: l'Italia non avrebbe potuto ammetterla. Se tra l'Austria e noi non c'era la guerra, c'era la rivoluzione. L'Italia era in rivoluzione contro il diritto internazionale europeo che, non curando i diritti d'Italia, aveva fatto l'Austria signora di una parte cospicua e fortissima del nostro territorio, onde essa poteva pur troppo in tutta la penisola.

Finchè quella condizione di cose durò era impossibile che si applicassero alle nostre relazioni coll'impero d'Austria tutti i principii ordinari dell'equità e del diritto comune, che regolano le relazioni degli Stati amici. Ora la cosa è mutata.

Io domando a ciascuno di voi: nella condizione presente, possiamo noi invocare un decreto di sequestro per annullare l'effetto di un atto che fece una promessa a due principesse della casa d'Austria, che hanno alle mani una promessa da cui risulta, se non diritto rigoroso, certo una ragione di grande equità?

Il fondamento di queste confische è sempre d'impedire che i nemici che sono in guerra collo Stato non gli rechino danno.

Quale danno politico sentirà l'Italia se paghiamo gl'interessi della loro dote a due principesse della casa d'Austria, con cui abbiamo stipulato un solenne trattato di pace che pose termine ad una lunga inimicizia, che fu accolto dalla nazione, che ci mise verso quella dinastia, verso quello Stato, verso quella nazione nelle condizioni delle potenze amiche?

Tengo dunque per fermo che, secondo la natura delle cose, secondo i principii generali che regolano la materia di cui trattiamo, noi dobbiamo risolvere la questione degli interessi in favore delle principesse della casa d'Austria, che noi dobbiamo attenerci alla proposta della nostra Commissione, per fare cose conformi alla dignità della nazione e del Parlamento.

Signori, le questioni del diritto internazionale non vanno innanzi ai giudici che risolvono le questioni del diritto privato, non perciò a quelle questioni vengono meno i giudici: le risolvono i congressi, le risolvono

gli arbitrati pronunciati secondo quelle forme di giudizio che proteggono i diritti degli Stati.

Ma sopra queste autorità ne sta una più grande, ed è la opinione illuminata dell'Europa e del mondo civile.

Ebbene, signori, io sono persuaso che, se la sentenza propugnata dall'onorevole Cordova fosse sancita dai nostri voti, non istarebbe per noi l'opinione illuminata del mondo civile. Esso ha dato le sue simpatie all'Italia allorquando essa rappresentava, di fronte all'Austria, una rivoluzione protetta dalla giustizia; questa simpatia non sarebbe per noi se ci ispirassimo oggi ad una politica rivoluzionaria, ne avremmo biasimo forse più che dalle altre, dalle nazioni più libere.

Il periodo rivoluzionario della nostra storia è finito, noi siamo ormai in quello della libertà pacifica e ordinata; di quella libertà che, rispettando sempre i diritti di tutti, si abilita ad esigere che siano rispettati i propri.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cordova.

CORDOVA. Signori, se per me era dubbio che la questione, invece di essere giuridica, come vi si presentava nella relazione della Commissione e nel progetto di legge del Governo, fosse invece politica, ora non lo è più, dopochè le manifestazioni dell'egregio presidente del Consiglio, e la motivazione stessa della Commissione, di tanti presidenti da lei nominati me lo hanno confermato. La quale cominciava a dire che essa tratta la questione non solo sotto l'aspetto giuridico, ma anche sotto il politico, e poi si estende largamente nel campo politico; soprattutto il discorso dell'onorevole Boncompagni mi ha dimostrato che non è di diritti, di ragione positiva che qui si tratta; ma si tratta puramente di una questione politica.

Parliamoci chiaro, o signori, e poniamo la questione nei veri termini in cui deve essere posta: se questo è un negozio politico, se si vogliono fare delle concessioni per ragione politica, noi abbiamo ancora dei conti significantissimi da assestare coll'Austria, dei conti che l'onorevole presidente del Consiglio, negoziatore del trattato di pace, ha egli stesso riservati all'avvenire, dicendo che presto o tardi si farebbe ragione a molti diritti che l'Italia vanta ancora rimpetto all'impero d'Austria.

Se ci si viene a domandare per qualche ragione politica un sacrificio di due milioni e più centinaia di migliaia di lire da iscrivere nella parte straordinaria del bilancio di quest'anno, li voteremo volentieri, ma non ci si dica che questo è un diritto che proviene da una disposizione del trattato di Vienna.

Forsechè, o signori, il discorso che ha fatto l'onorevole Boncompagni colla gravità e l'assennatezza che accompagna sempre le sue considerazioni, non è un discorso meramente politico?

Egli, o signori, vi ha detto che le principesse austriache non sono più in guerra con noi, che le prin-

cipesse di casa Borbone sono entrate nella casa d'Austria; che se i principi di casa Borbone sono in guerra con noi, reggono bene i provvedimenti presi per difesa dello Stato contro di loro, ma che non debbono reggere contro le principesse entrate nella casa d'Austria colla quale siamo in pace.

Ecco, signori, della politica pura, e della politica che fissa assolutamente la portata del decreto 12 settembre 1860, della politica che tende a confondere quel decreto, che è un'avocazione al demanio, un atto legislativo di devoluzione allo Stato, col decreto fatto nell'Emilia, che era un decreto di sequestro necessariamente conservativo e semplicemente temporario.

Ora, signori, noi dovremmo spingere la nostra politica, giacchè siamo tratti su questo terreno, fino al punto di distruggere gli effetti degli atti legislativi che furono fatti dal Governo che precedette il presente, fino a distruggere questi effetti anche al di là di quanto si è potuto volere per trattato? Dappoichè io credo di aver dimostrato che il trattato di Vienna non ha voluto derogare al decreto del 12 settembre 1860 che per l'avvenire. Esso ha detto: *ritorneranno* nel possesso dei loro beni i principi di casa d'Austria e le principesse di casa di Borbone entrate nella casa d'Austria; il che vuol dire che d'ora innanzi potranno godere dei loro beni. Ma non aggiunse la clausola d'uso: *come se mai fossero stati spossessati*, che certo si sarebbe posta, se si fosse voluto un effetto retroattivo anche sui frutti decorsi. Non vi è atto di notaio, non vi è disposto di legge, quando si vuole reagire sul passato, quando si vuole cancellare un fatto già consumato, che non contenga questa clausola, la quale si poteva benissimo mettere in quel trattato, e che non vi fu posta in conto alcuno: tanto che io ne dedussi che il trattato del 1866 non si presenta come avente portata sopra i frutti decorsi, ma, al contrario, si presenta efficace soltanto per l'avvenire, come sta nella lettera dell'articolo 22 del trattato, come una disposizione che produce il suo effetto dal giorno in cui è stipulata.

E continuando sul terreno della politica, l'onorevole Boncompagni disse: Guardate che l'occhio dei popoli civili d'Europa, e particolarmente delle nazioni libere, ci guarda; siamo giusti, siamo equi, appunto per poter raccogliere i benefizi di una benevola opinione europea.

Signori, io sono pronto a seguire sin dove si deve questa opinione per averla favorevole; io sono tanto pronto a seguire fin dove si deve questo principio proclamato dall'onorevole Boncompagni, che ho votato il primo articolo del progetto di legge, vale a dire quello che è l'effetto del trattato già approvato dal Parlamento, quell'articolo che fa rientrare i principi di casa di Borbone oramai appartenenti alla casa imperiale d'Austria nel possesso dei loro beni dal giorno del trattato, per goderne in avvenire. Ma, signori,

non credo che l'opinione pubblica d'Europa ci potrebbe condannare solo perchè non restituimo degli interessi decorsi che sono divenuti propri dello Stato per effetto di una legge preesistente, di cui, relativamente ai decorsi, nessuna volontà si manifestò nel trattato di volere distruggerne gli effetti. Domando, o signori, nel caso di cento rivoluzioni e di cento restaurazioni che vi sono state nel mondo, se si sono mai pagati i decorsi de' beni restituiti.

Io domando se a coloro i quali sono rientrati dopo le restaurazioni monarchiche, che hanno seguito le varie rivoluzioni che sono state fatte in Europa, ed a cui si sono fatte restituzioni di beni che erano stati confiscati, si sono mai pagati i frutti o gl'interessi che erano stati percepiti dai Governi rivoluzionari. Domando, o signori, se quando avete restaurata la libertà italiana, avete fatto più che riconoscere il debito delle rivoluzioni italiane precedenti, riducendolo in qualche parte d'Italia dal 5 al 3 per cento e soltanto per l'avvenire, senza avere alcun riguardo al passato, a ciò che era stato fatto dal precedente Governo: nè l'Europa per questo finora vi ha biasimati nè condannati. Le riparazioni che può dare un Governo sono necessariamente ristrette all'avvenire, non possono cuoprire gl'inconvenienti e i danni che una precedente forma di Governo abusivo, o dichiarato illegittimo dal Governo che gli succede, ha potuto portare per lunghe serie di anni ed anche per secoli; e giammai si è veduto esempio di simili riparazioni.

Chè se poi ci si venisse a dire che bisogna cambiare politica, che bisogna riconoscere che la rivoluzione è finita, io dirò, signori: che cosa vuol dire cambiare politica? Se con ciò intendete dire di non procedere oltre nelle cose italiane con movimenti incomposti, che erano legittimi quando non vi era una forza regolare appartenente alla nazione libera, ed ora sarebbero ingiustificabili, io sono perfettamente d'accordo con voi; ma, se qui parlate, nel cambiare politica, di distruggere gli atti della rivoluzione, di quella rivoluzione che è il fondamento dell'attuale diritto nazionale, che forma la radice del grande albero della monarchia nazionale in Italia, allora questa politica, per conto mio, non intendo cambiarla, nè la cambierò giammai (*Viva approvazione a sinistra*), perchè io sono persuaso che questo albero sarebbe schiantato dalla sua radice col danno di tutti noi e dei nostri posterì, se non fosse serbato saldo, come fu piantato dal Governo che iniziò il risorgimento italiano (*Bene! Bravo!*)

L'essere finita la rivoluzione, o signori, non importa che sia cominciata la controrivoluzione. La rivoluzione finisce quando non si fanno più atti rivoluzionari, e nessuno qui è venuto a consigliare di fare nuove devoluzioni di beni che non furono confiscati. In Toscana non furono toccati i beni della casa di Lorena, nè io vengo a dirvi di confiscarli, come Garibaldi indemanò i beni della casa di Borbone. In Modena non

furono confiscati i beni della casa d'Este, ma furono solo messi sotto sequestro; ed io non vengo a dirvi: confiscate, incamerate i beni della casa d'Este. Dunque, signori, riconosco con voi che è finita la rivoluzione, in quanto non si debbono fare nuovi atti rivoluzionari, ma non posso confondere il finire della rivoluzione col cominciare della controrivoluzione. (*Benissimo! a sinistra*)

Questa comincia quando si distruggono gli atti della rivoluzione, su cui è fondato il diritto nazionale d'Italia. Ora, qui si tratta di distruggere il decreto del 12 settembre 1860, e non solo pel tempo avvenire, come vuole il trattato di Vienna, ma anche per gli effetti che si trovava d'avere prodotti prima del trattato di Vienna. L'onorevole presidente del Consiglio ha indicato il voto d'una Commissione. Avrei desiderato ch'egli avesse eziandio accennato quale sia stato il voto del Consiglio del contenzioso diplomatico; io non lo credo conforme al voto dei presidenti che composero la Commissione della quale egli ha parlato dapprima, ma bensì consono al mio. La Commissione dei presidenti, nel motivare-giuridicamente il suo parere, si servì dell'espressione *rentreront*, la quale non si riferisce al passato. Evidentemente si trattava di distruggere per l'avvenire il decreto 12 settembre 1860. Mentre il decreto precludeva per sempre ai principi della casa di Borbone la via per rientrare nel possesso dei loro beni, il trattato gliela riapriva.

Ma bisogna vedere sino a che punto. Si voleva distruggere il decreto 12 settembre 1860? È chiaro che si provvedeva per l'avvenire, e non per gli effetti consumati. L'espressione *rentreront* evidentemente indica un effetto che deve cominciare dalla stipulazione del trattato, e che non si riferisce ad un'epoca precedente. È tanto vero che non si volle fare una restituzione di decorsi, che si riservarono nell'alinea seguente i diritti dello Stato e dei terzi. Ma la riserva forniva alla Commissione un argomento per la sua tesi.

Io non comprendo questa maniera di argomentare, permettetemi che lo dica, nè so vedere come dalla riserva dei diritti dello Stato si possa trarre argomento a concludere che i diritti dello Stato sono tutti scomparsi.

Io domando: quando si presenta una principessa di casa di Borbone colla cartella del debito pubblico che ha ancora attaccati i tagliandi degli anni che precedono il trattato di Vienna del 1866, e lo Stato non vuol pagare, come giustifica questo rifiuto? Col dire: questi tagliandi si riferiscono ad un'epoca in cui voi avevate perduti i vostri diritti. Il trattato di Vienna li ha fatti rivivere per l'avvenire, non riguarda il passato.

Quando l'articolo 22 del trattato nel capoverso, che non fu trascritto nella relazione della vostra Commissione, ha riserbato i diritti dello Stato sopra questi beni, evidentemente ha riconosciuto che lo Stato poteva presentare delle eccezioni, tra cui una delle più

giuste è quella di non pagare i decorsi, precisamente perchè questi caddero sotto la disposizione del decreto dittatoriale precedente.

Di più si dice: l'approvazione del trattato per parte della Camera indica che ha un effetto retroattivo, da poi che era in balia del Governo e del Parlamento di darglielo.

Ma, signori, di ciò non ho mai dubitato; però infatti tale effetto retroattivo, se risulta nel trattato in quanto colpisce il decreto 12 settembre 1860, risulta per gli effetti avvenire, non per gli effetti che già aveva prodotti e consumati.

È questa una regola di giurisprudenza nota a tutto il mondo, e che veramente mi vergogno di dover discutere e appoggiare con qualche ragionamento in questa Camera, dove siedono tanti egregi giureconsulti.

Si dice: non si fece cenno dei provvedimenti speciali, fu stipulato unicamente: *Les princes et les princesses de la maison d'Autriche rentreront dans la jouissance de leurs biens*. Ma io vi domando: che bisogno vi era di fare menzione di provvedimenti speciali quando per tutti si voleva dare una disposizione uniforme, quella cioè di rientrare per l'avvenire nel possesso de' beni?

Dice l'egregia Commissione, la di cui autorità ha citato il presidente del Consiglio: è una disposizione uniforme anche per la restituzione dei decorsi.

Ma, perdonate, io non la trovo questa restituzione dei decorsi, la restituzione dei beni era uniforme, in quanto che tutti erano rimessi nel possesso dei loro beni, ma ciò non implica che a tutti fossero concessi i decorsi dei loro beni; anzi la distinzione dei titoli è compresa nella clausola contenuta nell'articolo 22, dove è scritto « en faisant valoir leurs titres, » vale a dire che tutti erano rimessi nel possesso dei loro beni, ma ciascuno secondo il rispettivo titolo. Ora, il titolo che può far valere il duca di Modena non è lo stesso di quello che possono far valere le principesse di Borbone. Il duca di Modena, che fu sottoposto a sequestro, è in diritto di dire: cessato il sequestro, e riconosciuto che io vi ho restituito gli oggetti d'arte e gli oggetti preziosi della Corona, io rientro in percezione anche dei frutti che sono stati sotto sequestro, che non sono divenuti la proprietà di nessuno, che sono stati quasi in potere di un agente giudiziario. Le principesse di Borbone invece non possono esperire alcun diritto, quando si presentano con un titolo che fa ostacolo alla loro entrata in possesso, l'atto cioè di devoluzione e non di semplice sequestro. Esse possono ricevere un nuovo titolo, ma dal trattato del 1866, e in forza di esso, e dalla data di esso possono entrare nel possesso dei loro beni.

Ma il titolo nuovo da esse posseduto non le autorizza ad esigere i decorsi, i quali sono per loro irrimediabilmente perduti per effetto del decreto dittato-

riale del 12 settembre 1860. Se altrimenti si fosse voluto, si sarebbe detto: *comme si jamais n'avaient été dépossédées*, come se mai fossero uscite dal possesso di questi beni. È questa la clausola che sempre si adopera quando si vuol rendere nullo, irritato, come non avvenuto un atto, non solamente per gli effetti avvenire, ma anche per i precedenti. Ma io vi domando: qual negoziatore italiano avrebbe voluto riguardare come giammai esistito un atto emanato da quel potere, che fu precursore dell'ordine che impera nel regno d'Italia? Qualunque negoziatore italiano può meritare plauso per aver fatto cessare per l'avvenire in occasione della pace gli effetti di quel decreto; ma distruggerlo, considerarlo come non mai avvenuto, sarebbe stato veramente tale atto da lasciar dubitare che l'articolo 22 del trattato di Vienna, anche compreso in senso infinitamente più ristretto, non fosse per riuscire a voi accetto; dubbio che sorse infatti nell'animo dell'onorevole nostro collega che teneva allora il portafoglio degli affari esteri.

Voi sapete qual è il mio sistema.

Io credo che si debbano eliminare le considerazioni estranee quando si tratta di riconoscere diritti, e credo ugualmente che non si debbano mai, per considerazioni politiche, riconoscere quelli che non sussistono. Fate delle liberalità dichiarate, ed io sono pronto a lodarvene; ma non riconoscete un diritto che non vi è, perchè quest'atto porta seco conseguenze imprevedibili all'epoca in cui esso è compiuto.

Ho veduto in molte negoziazioni del Governo italiano che, per fare delle concessioni consigliate da sagge riflessioni economiche e politiche, s'immaginavano diritti; e questi, una volta riconosciuti, davano occasione alla parte di spiegare altre domande. A tali conseguenze non si era certo pensato all'epoca del primo riconoscimento.

Io elimino, come vi ho detto testè, la questione politica, a meno che non sia la politica della controrivoluzione, contro la quale sono sempre pronto a pronunziare il voto più esplicito e più chiaro. Mi limito alla questione di diritto.

E poichè l'iscrizione in bilancio è proposta per considerazioni di diritto, che io non posso ammettere, che non raggiungono il mio convincimento, avendo io votato l'articolo in Consiglio dei ministri nel senso in cui ora l'intendo, quando fu stipulato il trattato di Vienna, non potrò votare diversamente ora che si tratta di metterlo in esecuzione.

Il Governo, io spero, ed anche i miei onorevoli colleghi comprenderanno che nessuna idea politica, nessuno spirito di parte mi ha determinato a queste osservazioni da me fatte ad un solo articolo, a quello, cioè, che concerne la parte straordinaria del progetto di legge presentato dalla Commissione. (Bravo! Bene! a sinistra)

MENABREA, presidente del Consiglio dei ministri e

ministro per gli affari esteri. L'onorevole Cordova, da quell'abile oratore che è, ha toccato una corda sensibile per tutti di questa Camera, sia di Destra che di Sinistra; egli ha parlato di controrivoluzione. Si tranquillizzi l'onorevole Cordova, non si tratta qui di controrivoluzione, ma puramente e semplicemente di interpretazione di un articolo di trattato. L'ho ripetuto più volte: qui non siamo davanti a giudici ordinari, i quali debbano giudicare senza appello la questione; siamo qui per dare a questo medesimo trattato un'interpretazione, la quale possa essere accettata dalle parti interessate, altrimenti il giudice finale non sarà certo la Camera, ma un arbitrato non scelto nel suo seno, ma presso una potenza estera, come si usa ordinariamente. (*Movimenti*)

Dunque mettiamoci sul vero terreno del diritto internazionale, e riteniamo, ripeto, che se l'interpretazione non è identica da ambo le parti contraenti, evidentemente un terzo, un arbitro deciderà la questione. Ora noi abbiamo esaminato il senso del trattato, e ci siamo convinti che esso è quale l'abbiamo proposto alla Camera: non possiamo interpretarlo diversamente.

E poichè l'onorevole deputato Cordova parlò della sua ingerenza in questo trattato, come faciente parte del Gabinetto sotto il quale fu approvato, io debbo dire che, anche nella mia qualità di negoziatore, non gli ho data l'interpretazione che gli dà l'onorevole Cordova.

L'onorevole Cordova citò il secondo comma dell'articolo suddetto.

Il secondo comma dell'articolo citato dal deputato Cordova, il quale dice che sono riservati tutti i diritti dello Stato e dei privati circa i beni dei principi di casa d'Austria, non si riferisce alle rendite, ma a tutt'altra cosa.

Ognuno sa, o signori, che i beni dei principi sono di due nature: vi sono dei beni privati, e vi sono dei beni che sono semplicemente degli appannaggi; ora, quest'articolo si riferisce specialmente a questi ultimi, cioè ad appannaggi, od a' beni che hanno un'origine consimile; per esempio, in Toscana vi sono dei beni dell'ex-granduca la cui natura è ancora contestata; quindi è appunto per riservare i diritti dello Stato che si è inserito quel secondo comma citato dall'onorevole Cordova. Io dunque dichiaro nel modo più esplicito che i negoziatori i quali acconsentirono a quel comma dell'articolo 22 del trattato hanno semplicemente fatto allusione a quei beni sulla natura dei quali vi era contestazione nel definire se appartenessero allo Stato o ad altra persona interessata in questi beni medesimi, e quindi respingo completamente l'interpretazione esposta dall'onorevole deputato Cordova.

Ritornando all'argomento, ripeto che l'interpretazione che noi diamo attualmente al detto trattato è quella accettata dall'altra parte contraente; conseguen-

temente se la Camera non autorizza questa interpretazione, vale a dire che l'articolo 22 del trattato abbia la sua piena esecuzione, il Governo sarà obbligato a ricorrere ad un arbitrato, poichè noi sappiamo che l'altra parte contraente non accetta interpretazione diversa da quella contenuta in questa legge.

Respingo poi assolutamente le parole pronunziate dall'onorevole Cordova che qualificano tale interpretazione una largizione per causa politica. Noi non intendiamo che si facciano largizioni, ma che si riconosca un diritto che emerge dalla dicitura e da tutte le circostanze del trattato; l'abbiamo interpretato secondo tutte le leggi di diritto interno ed internazionale. Non ripeterò tutte le ragioni che furono esposte nella dotta relazione dei giureconsulti che abbiamo consultato, mi rimetto quindi alla saviezza della Camera la quale non vorrà esporre il Governo a dover ricorrere all'arbitrato di una terza potenza per la definizione di un articolo che è abbastanza chiaro, e che, se anche non lo fosse, dovrebbe essere interpretato nel modo più largo, nell'interesse stesso della dignità dello Stato. (*Segni di assenso a destra*)

CORDOVA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Per un fatto personale parli l'onorevole Cordova.

CORDOVA. L'onorevole presidente del Consiglio ha appoggiato sulla parola *politica controrivoluzionaria* che io opponeva alla politica rivoluzionaria terminata.

Io spero che l'onorevole presidente del Consiglio, che conosce perfettamente i miei sentimenti rispetto alla sua persona, non abbia voluto attribuire alle mie parole alcun senso che potesse riferirsi alla politica dell'attuale Gabinetto che ha il mio appoggio.

Quando io ho parlato di politica controrivoluzionaria l'ho fatto per distinguerla da quella politica che considerava l'onorevole Bon-Compagni come termine della rivoluzione, perchè, secondo me, l'onorevole Bon-Compagni non aveva abbastanza rimarcato, parlando improvvisamente sopra questa materia, la differenza tra il non continuare gli atti dei Governi dittatoriali ed il distruggere gli atti stessi.

Poichè ho la parola, se la Camera me lo permette, dirò qualche cosa sulla questione dell'arbitrato di cui parlava l'onorevole presidente del Consiglio.

Io pregherei l'onorevole presidente del Consiglio e la Camera di ritenere che l'esperienza c'insegna che le minacce diplomatiche che si fanno nel corso di una negoziazione qualunque, quando questa negoziazione riguarda speciali interessi, e non riguarda le persone di sovrani o gl'interessi delle nazioni d'Europa, sono ordinariamente delle minacce che perdono tutta la loro importanza quando un potere legislativo di un paese prende francamente e liberamente la sua risoluzione.

Io ho veduto raccomandare vivamente come affare proprio, e quasi con minaccia di *casus belli*, certe in-

dennità che si pretendevano, per esempio, dal principe di Monaco, ed ho veduto raccomandarle da una potenza primaria d'Europa; ho veduto raccomandare certi affari di privati concessionari da questa stessa primaria potenza, come affari che, se non fossero stati accettati dal Governo e dal Parlamento italiano, come erano raccomandati, avrebbero forse costituito un motivo di raffreddamento, perchè si considerava che il non secondarli fosse quasi una violazione dei diritti dei cittadini appartenenti a quei determinati Stati.

Ho sentito minacciare che la Svizzera non avrebbe fatto la convenzione che ha sottoscritta ultimamente con noi, se non erano conservate le pensioni dell'Ordine militare di San Giorgio a favore degli ufficiali svizzeri che avevano cessato di percepirle per effetto dello scioglimento dell'esercito napoletano.

Ebbene, o signori, le indennità al principe di Monaco non furono concesse; i diritti dei concessionari, per cui la Francia metteva innanzi il suo intervento, non furono riconosciuti dai Gabinetti precedenti, le pensioni ai militari decorati dell'Ordine di San Giorgio che importavano allo Stato un onere di 600 o 700 mila lire in decorsi e di 60 mila annue non sono state date, e con tutto ciò non furono alterate le relazioni di amicizia cogli Stati che patrocinavano queste pretese. *(Segni d'approvazione su vari banchi)*

Quando noi, fondati sul buon diritto, sul diritto evidente, non accordiamo i decorsi agli arciduchi Salvatore e Carlo per le rispettive spose, assicuratevi che non per questo l'imperatore Francesco Giuseppe, alla testa di un Governo costituzionale e libero, circondato dalle Camere austriache che mostrano simpatia nel momento attuale per l'Italia, sarà meno il nostro amico, o domanderà arbitrati che possano dare risoluzioni contrarie a ciò che avrà fatto il Governo italiano. *(Bene! Bravo!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Io domandai la parola quando l'onorevole Boncompagni preferì certi epiteti contro il decreto del 12 settembre 1860, epiteti che io non credo conformi al diritto ed all'onesto.

È bene ritornare sui fatti del 1860; in questo modo soltanto si potrà comprendere il decreto del 12 settembre di quell'anno, sanzionato dal generale Garibaldi. Avverto innanzitutto che quel decreto non è opera mia; io allora non ero al potere. Quel decreto fu scritto e accettato da ministri, od almeno col consenso di ministri, la più parte dei quali siede all'altro lato della Camera. Laonde, parlando di quel decreto, io non vengo a difendere un'opera mia.

Quale fu lo scopo del decreto del 12 settembre 1860? Lo scopo di quel decreto non si potrà sapere se non si conosce al tempo stesso il decreto del 23 ottobre che ne fu il complemento.

Allorchè la rivoluzione confiscò, o, dirò meglio, se-

questò i beni di casa Borbone, non fece uno di quegli atti di confisca che il secolo ha banditi, e che la civiltà non ammette, ma bensì uno di quegli atti di sequestro necessario onde compensare tutti i danni prodotti dalla tirannide nel territorio dell'antico regno siciliano.

V'era un monarca il quale nelle provincie, ch'egli governava per ragion di conquista, aveva gettato molti cittadini nella miseria, che...

BRUNETTI. Domando la parola.

CRISPI... aveva anch'esso confiscato...

BONCOMPAGNI. Domando la parola.

CRISPI... con mezzi indiretti i beni di parecchie famiglie. La rivoluzione la quale cacciando il principe doveva render giustizia ai tormentati, alle vittime del dispotismo, naturalmente non poteva rivolgersi a tale oggetto se non che ai beni del principe stesso. Dunque, come vede la Camera, il decreto del 23 ottobre 1860, consigliato dal Conforti e che fu complemento del decreto del 12 settembre, venne motivato dalla più stretta giustizia.

Passiamo ora alle doti delle principesse borboniche che al 1861 ed al 1862 si maritarono con due principi della casa d'Austria, e cerchiamo di attingere all'origine di coteste doti.

La Camera saprà che tutte le volte che nasceva una figlia al re Ferdinando, il medesimo faceva iscrivere sul Gran Libro del debito pubblico, e quindi con denaro dei contribuenti, una rendita la quale doveva poscia servire di dote alla medesima sua figlia.

Quando al 12 settembre 1860 tutta la rendita dell'espulsa dinastia di Napoli cadde in potere dello Stato, le principesse borboniche, le quali perchè non maritate non erano ancora entrate nella famiglia imperiale austriaca, perdettero ogni ragione su quella rendita. Mancato il loro diritto, questo non poteva nascere posteriormente.

L'articolo 22 del trattato di Vienna non dà origine ad alcun diritto; esso riconosce i diritti che allora esistevano. La rendita che doveva servire di dote alle principesse non apparteneva alle medesime. Esse avevano ottenuto dal loro padre una promessa, la quale era condizionata, e che in conseguenza della rivoluzione non poté attuarsi.

Ciò posto, o signori, e le principesse borboniche essendosi maritate una nel 1861 e l'altra nel 1862, cioè due anni dopo, e quando la famiglia Borbone non aveva più alcuna proprietà nelle provincie meridionali del regno, voi non potete ritenere che col trattato del 1866 i negoziatori avessero potuto promettere a coteste principesse quello che esse non ebbero mai.

Lo ripeto, signori, quando le principesse si maritarono, non erano padrone, nè potevano esercitare un diritto sulla rendita stata sequestrata, e che qualche anno avanti era divenuta una pubblica proprietà.

Se vuolsi interpretare l'articolo 22 del trattato di

Vienna in un senso lato, ciò non può essere che unicamente per interesse politico e per ragioni che non si possono attingere al diritto internazionale.

Ora, noi qui non siamo chiamati a dare voti di convenienza; noi dobbiamo chiedere l'applicazione dei principii di giustizia, ed imporne la perfetta osservanza.

Esaminiamo, signori, l'articolo 22 del trattato di Vienna. Esso prescrive che tutti i principi e le principesse della casa d'Austria, o quelli che per causa di matrimonio erano entrati in quella famiglia, riprenderebbero nel regno d'Italia l'esercizio dei loro diritti facendo valere all'uopo i titoli dai quali nascevano costesti diritti.

Ora, le principesse borboniche, divenute al 1861 ed al 1862 principesse austriache, certo non avevano alcun titolo che potessero presentare al Governo d'Italia, ed in virtù del quale vantassero che una rendita italiana fosse loro dovuta. Laddove esse avessero presentato cotesto titolo, nessuno potrebbe riconoscerlo come valido e regolare.

Io toccherò la questione da un altro punto di vista.

Io vi osserverò che voi mettereste il paese in grave pericolo, se dopo aver votato l'articolo 1 del disegno di legge in discussione, e contro il quale, se fossi stato presente alla Camera, avrei votato, voi vorreste estenderne il principio, accettando anche l'articolo 2, il quale dà forza retroattiva alla legge. Non solo in Napoli, ma anche in altre parti d'Italia avvennero dei sequestri nello scopo di pagare, coi beni delle decadute dinastie, i danni prodotti dai Governi locali.

Voi troverete tra i tanti decreti fatti dai dittatori quello del 9 luglio 1859 del governatore Farini nelle provincie modenesi. Questo decreto vuole risarciti coi beni allodiali e colle rendite private dell'arciduca Francesco V i danni arrecati a quelle provincie per l'occupazione delle truppe straniere.

Con la legge che esaminiamo voi daresti un cattivo esempio. Voi verreste indirettamente a riconoscere come nulli cotesti decreti e tutti quegli altri dai quali sorgono diritti simili a quello consacrato dal decreto del 12 settembre 1860 e che furono fatti a vantaggio di comunità e di cittadini italiani.

Io, in verità, sono dello stesso avviso dell'onorevole deputato Cordova, e non temo un arbitrato europeo. Non lo temo, perchè non credo che questo arbitrato possa aver luogo; non lo temo, perchè, se anche fosse ordinato, sono convinto che a nessun giudice indipendente ed imparziale potrebbe entrare in mente di riconoscere come titolo valevole all'esercizio del diritto che oggi si difende dall'onorevole ministro, quello che si vorrebbe garantire alle principesse borboniche.

Ad ogni modo, o signori, aspetterei piuttosto la sentenza degli arbitri, la quale naturalmente sarebbe come qualunque sentenza, che vi obbliga anche per motivi che voi non riconoscete, anzichè una legge del Par-

lamento, la quale andrebbe a ferire un principio di diritto pubblico della nazione, e che sta a noi di tenere incolume ed illeso.

L'onorevole presidente del Consiglio opponeva al deputato Cordova le intenzioni che egli ebbe quando, come negoziatore, prese parte alla stipulazione del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, ed in questa guisa intendeva neutralizzare le intenzioni del Ministero di Firenze.

Signori, qui noi non dobbiamo valutare nè le intenzioni del Ministero, di cui faceva parte il Cordova, nè quelle che potè avere allora nell'animo suo il presidente del Consiglio. Noi non dobbiamo far altro, se non che interpretare l'articolo 22 del trattato, e limitarci alla lettera del medesimo.

Ora, come l'onorevole Cordova vi fece bene osservare, qualunque possa essere stata la buona volontà del Governo italiano per concedere alle principesse austriache quello che per diritto potevano richiedere, certo in quel trattato non si potè parlare di diritti i quali non esistevano, e che non potevano essere concessi dal 12 settembre 1860 in poi. Il Governo italiano non poteva creare alcun diritto, nè dare alle pretese dei principi una forza che non avevano, perchè erano senza alcun valore quando si stipulò quel trattato. Per me non ammetto che si possa con una legge retroattiva regalare due milioni e mezzo a principesse, le quali, qualunque siano le vostre cortesie e le simpatie che possano le medesime trovare in certi banchi, non saranno certo mai amiche d'Italia, e molto meno dell'unità nazionale. Ed aggiungo, signori, che questi due milioni e mezzo, gettati nella borsa di due principesse borboniche, mi fanno un cattivo effetto in questo momento, in cui ho visto cessare i sussidi agli esuli delle provincie non redente della penisola, ed i quali chiedono l'elemosina nel nostro paese. (*Bravo!*)

Questo confronto, o signori, è terribile, e deve talmente scuotere gli animi nostri che, invece di votare l'articolo 2, noi dobbiamo chiedere che le somme che si vorrebbero dare ai nostri nemici, siano date piuttosto a coloro che con noi soffrono per la causa della libertà.

La Camera comprende che in questa parte non è possibile che si voti a favore dell'articolo 2, e, direi, anche della legge intiera.

ASPRONI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

CRISPI. Per quanto poi riguarda l'opinione liberale d'Europa, della quale l'onorevole Boncompagni ci voleva rendere amici, non saprei a quale opinione egli si indirizzi. Sarebbe mai all'opinione dei popoli o all'opinione dei principi?

Signori, per quanto riguarda l'opinione dei principi, a noi non importa senonchè mantenerli con loro relazioni amichevoli, ma non di farceli cari con atti di servilismo e di compiacenza.

Quanto ai popoli, state sicuri che essi si cureranno poco dei nostri favori alle principesse austriache, anzi proveranno sdegno nel conoscere la nostra prodigalità verso coloro i quali non meritano se non le nostre inimicizie.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al relatore...

ASPRONI. L'ho domandata prima io per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE... ma siccome siamo alle dodici, e dovendosi aprire la tornata ordinaria al tocco...

Una voce. Si aprirà un'ora dopo.

Altre voci. Ai voti! ai voti! Finiamo!

PRESIDENTE. In tal caso consulto la Camera se intende di continuare questa discussione.

Molte voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Bene! Allora parli l'onorevole Asproni per una mozione d'ordine.

ASPRONI. Io domando solo che il relatore o il presidente del Consiglio leggano il parere emesso dal Consiglio del contenzioso diplomatico, di cui si è fatta menzione, perchè è bene che la Camera lo conosca.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole relatore.

MINGHETTI, relatore. Prima di ogni altra cosa, e per togliere ogni ombra sopra un fatto tutto incidentale della discussione, bisogna che io dichiaro come mi proponessi, appena mi fosse concessa la parola, d'indicare l'errore tipografico, al quale ha fatto allusione l'onorevole Cordova. Ma se l'onorevole Cordova avesse avuto la pazienza di scorrere con attenzione tutta la relazione della Commissione del bilancio, avrebbe veduto agevolmente che essa è sempre fondata sopra la dizione genuina del trattato (*Rivolto verso il deputato Cordova*), e non su quell'errore tipografico troppo evidente per dar luogo ad alcuna contestazione.

CORDOVA. Non ho fatto alcuna allusione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di parlare alla Camera.

MINGHETTI, relatore. In secondo luogo, mi duole moltissimo che l'onorevole Cordova, il quale appartiene alla Commissione del bilancio, non abbia potuto assistere ad alcuna delle molte sedute che dalla Commissione si tennero su questo argomento.

CORDOVA. Chiedo di parlare per un fatto personale.

MINGHETTI, relatore. Egli avrà avuto le sue buone ragioni per non intervenire, ma certamente se avesse assistito alle cinque o sei tornate nelle quali ebbe luogo questa discussione, avrebbe veduto come tutte le obiezioni da lui esposte sieno state recate innanzi, e come a poco a poco si sieno venute dileguando dinanzi all'esame dei fatti; per guisa che, mentre da principio una parte notevole della Commissione del bilancio propendeva per l'opinione espressa dall'onorevole Cordova (giacchè la Commissione del bilancio ha il diritto ed il dovere, direi quasi a preferenza di ogni altro, di respingere qualunque spesa che non derivi da necessità comprovata), codesta opinione nel corso della

discussione a poco a poco venne meno, e la Commissione del bilancio si fermò ad unanime sentenza anche per quanto concerne l'articolo 2.

Finalmente è importantissimo lo stabilire chiaramente che qui non si tratta affatto di largizioni, non si tratta di donare o di prodigare, non si tratta neppure di convertire una somma da uno scopo ad un altro che riuscisse più gradito (come accennava l'onorevole Crispi), ma si tratta unicamente d'interpretare un trattato, di verificare se quel trattato c'impone un obbligo, e verificato che sia d'ademperlo lealmente, senza esitanza o sotterfugio.

Questa questione, lo ripeto, deve al tutto sceverarsi dalle considerazioni che ultimamente faceva l'onorevole Crispi, perchè non si tratta di indulgenze politiche dalle quali siamo alieni, non si tratta di generosità e di doni che la Commissione del bilancio avrebbe respinto, si tratta puramente di vedere se il Governo d'Italia, in virtù del trattato, abbia o non abbia l'obbligo di pagare i frutti decorsi.

Un altro elemento m'è d'uopo rimuovere dalla discussione che ci è stato insinuato dall'onorevole Cordova, ed ha riguardo al riconoscimento dei decreti di Garibaldi.

A nessuno dei membri della Commissione del bilancio, come a nessuno dei membri della Camera può cadere nell'animo di mettere in dubbio l'efficacia di quei decreti. Come egli ha detto benissimo, noi non possiamo disconoscere ciò che forma uno dei precedenti della nostra rivoluzione, una delle basi della presente costituzione d'Italia; e sarebbe assurdo che si venisse qui a infirmare sotto qualunque pretesto ciò che è stato da tutti i poteri dello Stato riconosciuto finora come valido.

Dunque, anche per questa parte sia sceverata ogni considerazione la quale, passionandogli animi, potrebbe allontanarli da quella giusta ed equa estimazione dei fatti e del diritto che è tanto necessaria in ogni questione di tal genere non solo interna ma specialmente internazionale. Vero è che si è detto nella relazione che l'Austria poteva ben riconoscere il sequestro ma non la confisca; nè questa espressione è senza motivo, imperocchè l'Austria sollevava la questione se i decreti dittatoriali del 13 settembre e del 23 ottobre 1860, i quali sono stati più volte citati in questa Camera e nella presente discussione, se, dico, questi decreti fossero applicabili ai beni delle principesse. Intorno a ciò giova avvertire che l'onorevole Crispi è stato meno esatto nella esposizione dei fatti.

Egli ha detto che, quando nasceva una principessa, Re Ferdinando di Borbone faceva iscrivere a suo favore una somma nel Gran Libro del debito pubblico.

La cosa non è precisamente in questi termini. Quando nasceva una principessa, Re Ferdinando emanava un decreto, nel quale stabilivasi che da quell'epoca sino a quando la reale principessa andrebbe a marito, o non

maritandosi compisse l'età di anni 31, sarebbe prelevata dai fondi della Real Casa la somma mensile di ducati mille. Questa somma era trasmessa alla cassa di ammortizzazione e la cassa faceva l'operazione del moltiplico. Codesta operazione è stata riscontrata dal Ministero delle finanze in occasione dei negoziati su questa materia.

Vi ha pertanto una grandissima differenza tra il fatto come l'onorevole Crispi l'afferma, e il fatto quale sta veramente, imperocchè nessuno può dubitare che dalle rendite della Real Casa non potessero essere fatte delle distrazioni a beneplacito del principe e a favore delle persone che egli designava durante il tempo nel quale esso di quelle rendite aveva il godimento.

Ora, signori, se la cosa è in questi termini, ed è provato dai decreti del 24 marzo 1843, del 14 aprile 1844 e dal rescritto del 6 settembre 1849, senza infirmare l'efficacia del decreto del generale Garibaldi, il quale dice: *dal giorno d'oggi i beni della casa reale sono dichiarati beni nazionali*, si può dimandare se questi beni, i quali erano il prodotto a moltiplico di rendite già distratte dalla Casa Reale in un'epoca precedente, siano compresi nel decreto di confisca del dittatore.

Io dico che questa grave questione può essere sollevata, ma la Commissione del bilancio non ha creduto di farci sopra alcun fondamento, anzi l'ha eliminata dalle sue discussioni. Non isfuggirà alla perspicacia dei nostri colleghi quanto fosse inopportuno entrare in siffatta disamina.

La Commissione del bilancio invece ha preso le mosse dall'articolo 22 del trattato di pace; essa ha ammesso che la confisca fosse legittimamente applicata anche ai beni delle principesse; ma è naturale che l'altra parte, cioè l'Austria, considerasse l'argomento sotto un punto di vista diverso dal nostro. L'Austria diceva: i beni delle principesse non potevano classificarsi nella categoria dei beni della Real Casa che sono contemplati nel decreto dittatoriale; perocchè n'erano stati distratti antecedentemente, ed appartenevano già ad altri, mediante una operazione fatta dalla cassa d'ammortizzazione; laonde il fatto del settembre 1860 non può considerarsi, rispetto a questi beni, come una confisca, ma soltanto come un sequestro.

Ecco perchè la relazione ha indicato questo punto; non perchè volesse porre in dubbio in alcun modo l'efficacia del decreto di Garibaldi, o contestarne la validità e l'applicazione.

Ripigliamo dunque la questione nel suo vero senso, sgombrandola da tutto ciò che si è voluto aggiungerci d'estraneo: stiamo nel trattato, e nell'applicazione dell'articolo 22, al caso presente. Qui l'onorevole Cordova, con moltissima abilità e facondia, ha voluto separare due risguardi come se fossero fra loro opposti: quello di diritto stretto, l'altro di convenienza politica.

Ora io sostengo che questa separazione se riesce ardua anche quando abbiamo a trattare delle questioni interne, riesce poi impossibile quando noi trattiamo una questione internazionale. È evidente che nel giudizio che la Camera deve dare, l'una e l'altra considerazione vengono a mescolarsi.

Sia pure che non si tengano a calcolo, come ha detto l'onorevole Crispi, nè le intenzioni del negoziatore che combinava il trattato, nè quelle del Ministero, dal quale era inviato: fermiamoci a giudicare unicamente se l'articolo 22 del trattato, nei termini nei quali è concepito, abbia nella presente legge una giusta applicazione.

La Camera vede che io pongo la questione nella sua semplicità, che allontana qualunque altra induzione, qualunque altra forma.

Ora io dico che il senso del trattato, tanto giuridicamente quanto politicamente, tanto nella lettera quanto nello spirito, non può essere diverso da quello che il Ministero gli ha dato. Io dico nella questione giuridica, perchè la parola *revenir dans la pleine et entière possession* significa essere reintegrato in pristino assolutamente. Notate, o signori, l'argomento dei portatori di questi certificati. Essi li possedevano perchè nell'atto matrimoniale erano stati loro effettivamente rimessi; essi si rivolgevano al Governo italiano e dicevano: noi possediamo questi certificati, i quali portano una cedola, un dividendo, il quale è non solo moralmente, ma anche materialmente ad essi connesso; noi vi domandiamo dunque che, reintegrandoci nel pieno ed intero loro possesso, ci cambiate i vecchi titoli napoletani in uguali titoli del Gran Libro del regno d'Italia colle cedole loro annesse. E se ci dite che mediante la confisca di Garibaldi questi valori furono annullati, che essi più non esistono, che noi portiamo non un titolo effettivo ma la prova di un credito, allora noi vi domandiamo puramente e semplicemente che ci restituiate quella somma alla quale erano negoziati alla Borsa di Napoli all'epoca che voi li avete annullati.

Ora, la somma che valevano all'epoca in cui li avete annullati equivale, non solo al valore attuale di Borsa, più i frutti, che il ministro propone di dare, ma ad una somma assai maggiore. Io reputo che il Governo ha ben fatto a non accettare la questione in questi termini, ma accettando lo scambio dei vecchi titoli in nuovi (anche perchè conforme alle disposizioni della nostra legge sulla costituzione del Gran Libro) non mi sembra che potesse negarne una parte che è con essi integrata.

Quanto poi allo spirito del trattato mi è forza il confessare che non si può comprendere come, stabilendo una disposizione unica a favore dei principi e delle principesse di casa d'Austria, si volesse poi, in pratica, usare alle principesse un trattamento diverso. A me pare che, quando si fosse voluto seguire questo concetto, in buona fede, si sarebbe detto che, mentre i

principi di casa d'Austria sarebbero reintegrati nei loro beni privati dall'epoca del sequestro, al contrario per le principesse la reintegrazione avrebbe preso la data dalla esecutorietà del trattato. Il non aver fatta nessuna distinzione di tal genere nell'articolo 22, mi pare che implichi manifestamente che si voleva che il trattamento fosse eguale per tutti.

L'onorevole presidente del Consiglio vi ha letto il parere di sei valentissimi giureconsulti e magistrati, parere che la stessa Commissione del bilancio ha dimandato per tranquillizzare pienamente la sua coscienza. Imperocchè, io lo ripeto, la Commissione del bilancio ha elevato nel suo seno tutte quelle obiezioni che avete udito stamane, ed altre molte che io ora non istarò a ripetere, ed ha dovuto capacitarsi che in questa parte non si poteva contraddire equamente alle proposte del Ministero.

Adunque l'onorevole presidente del Consiglio vi ha letta la memoria firmata da questi egregi giureconsulti, il cui voto è stato unanime ad opinare « che sia « da preferire la interpretazione dell'articolo 22 del « trattato di Vienna, per cui la decorrenza della rendita « da iscriversi sul Gran Libro del debito pubblico italiano a favore delle principesse di Borbone passate « nella casa d'Austria, riprende il suo corso dal giorno « in cui venne a cessare per effetto del decreto dittatoriale del 12 settembre 1860. » Voi non potete riconoscere l'autorità giuridica di questi egregi magistrati, fra i quali è ancora il Conforti, quel Conforti che era ministro di polizia precisamente quando il decreto fu fatto e dal quale furono indemaniate queste rendite. Quest'autorità ha per me un grande peso, inquantochè egli certamente meglio di ogni altro poteva interpretare, direi così, il significato del decreto dittatoriale in relazione al trattato di Vienna.

L'onorevole Asproni ha chiesto che si dia lettura del voto del Consiglio del contenzioso diplomatico. Il Consiglio del contenzioso diplomatico ha espresso due volte la propria opinione; nella prima, a maggioranza di quattro voti contro tre, portava giuridicamente l'opinione espressa dall'onorevole Cordova; nella seconda, in cui gli furono comunicati tutti i documenti, i quali prima non aveva conosciuto, esso veniva unanime nell'avviso del Ministero.

Se la Camera lo desidera, io darò lettura di entrambi questi pareri (*No! no!*), ma il concetto è precisamente quale io l'ho indicato.

Passando ora alla parte della convenienza politica, io non ho d'uopo di spendervi parole, perchè essa fu già trattata dal presidente del Consiglio e dall'onorevole Boncompagni con molta larghezza.

L'onorevole Crispi ha detto che egli non crede che l'Austria chiederebbe un arbitrato, ma se lo chiedesse egli preferirebbe l'arbitrato di una terza potenza anzichè ammettere il principio che oggi si vuole introdurre. Io comprendo che egli opini così, poichè egli ha la pre-

sunzione che questi frutti non siano dovuti; e reputa l'articolo di che si tratta sia una largizione. Quindi con questa premessa è agevole concludere che non si deve, non si può dare largizione nessuna; nello stato attuale d'Italia il fare delle largizioni (ed io aggiungerò non che a principi ed a principesse, ma a qualunque privato) sarebbe non virtù ma colpa. (*Bravo!*)

Io comprendo che dal punto di vista dell'onorevole Crispi e dell'onorevole Cordova si preferisca un arbitrato: ma per parte di coloro (e qui parlo in nome della Commissione del bilancio, la quale fu unanime), i quali opinano diversamente, l'accettare un arbitrato sarebbe atto di poco savia e poco dignitosa politica.

Gli arbitrati si chiedono e s'accettano quando vi sono questioni complicate, di difficilissima soluzione, le quali abbiano moltissima attinenza con svariati interessi. Ma questo non è il caso, e d'altra parte i nostri contraddittori dovranno pur confessare che la questione sia dubbia dopo tanti e così autorevoli pareri di egregi e competentissimi uomini. Ora, credete voi, o signori, che in una questione tanto semplice, e quando avvi almeno un così grave dubbio, si debba esporre lo Stato ad una sentenza contraria?

L'onorevole Crispi vorrà pure ammettere che quando per parte della Commissione del bilancio vi è l'unanime consenso favorevole, esista almeno un dubbio, e che nel dubbio sia miglior consiglio seguire il partito più equo, più generoso, quello che meglio conviene a riguardo di un trattato di amicizia e di benevolenza.

E per me la massima probabilità è, che qualsiasi potenza imparziale considererebbe la questione sotto l'aspetto del diritto internazionale e della equità, e darebbe il voto a noi sfavorevole. Ora, se con grandissima probabilità correte pericolo di avere un voto contrario, conviene egli alla dignità dello Stato il sottoporsi ad un arbitrato? Non è egli meglio essere accusati di avere usata qualche larghezza, anzichè di avere negato ciò che si doveva? Io parlo sempre nell'ipotesi del dubbio; e che diremo, se si ha la persuasione che l'articolo 22 implichi un vero obbligo di pagare i frutti decorsi? Quanto a me, se avessi l'onore di reggere il Governo, non accetterei mai di sottopormi ad un arbitrato, quando avessi la persuasione di ottenere una sentenza contraria. E mi parrebbe di mancare al mio debito se esponessi la nazione al pericolo di vedere scapitare la sua dignità dirimetto alle potenze straniere.

Ciò detto, la Commissione del bilancio persiste nel pregare la Camera a votare come è proposto questo articolo 2 del progetto di legge. (*Bravo! a destra*)

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Due deputati hanno chiesto di parlare per un fatto personale, ma siccome odo molte voci chiedere la chiusura...

Una voce. I fatti personali sono sempre riservati.

BRUNETTI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Prima il deputato Cordova ha facoltà di parlare per un fatto personale.

CORDOVA. L'onorevole Minghetti ha manifestato il desiderio che io mi fossi trovato nella Commissione del bilancio all'epoca in cui si discuteva questo progetto di legge, del quale essa si sarebbe occupata per sei sedute di seguito.

Io debbo dichiarare alla Camera che non ho ricevuto che due inviti alla Commissione del bilancio. Forse gli altri onorevoli componenti si sono riconvocati di giorno in giorno senza spedire gli inviti agli assenti; quando ho ricevuto questi due inviti io mi trovavo impegnato in permanenza nella Commissione del corso forzoso, che io ho creduto anteporre alle altre, in cui da più numerosi ed intelligenti colleghi poteva essere supplito; d'altronde gl'inviti alla Commissione del bilancio non indicavano che fosse per occuparsi di una legge la quale secondo le regole ordinarie doveva deferirsi ad una Commissione speciale; se ciò avessi saputo, forse non avrei mancato d'intervenire, e questo varrà per mia scusa in faccia alla Camera per non essere intervenuto in seno alla Commissione del bilancio.

In quanto alle obiezioni che ho fatto nell'articolo secondo, debbo dichiarare di non averle concepite che stamane entrando alla Camera, dietro conversazione avuta coll'onorevole Minghetti. Si era parlato del principio generale della legge nel quale io consentiva, e tant'è che ho votato l'articolo primo, e, come si credeva che questo principio potesse essere contrastato, son venuto per difenderlo, ma quando ho trovato l'articolo secondo che era contrario alle mie convinzioni, e ad un voto da me precedentemente dato, ho creduto bene di combattere questo articolo.

CRISPI. Domando la parola per un fatto personale.

Il deputato Minghetti mi imputò di avere esposto con pochissima esattezza l'origine dei titoli di rendita ai quali le principesse borboniche credono di aver diritto.

PRESIDENTE. Ma questo non è un fatto personale...

CRISPI. È per lo meno dello stesso genere di quello dell'onorevole Cordova.

Io credo al contrario che sia l'onorevole Minghetti quello che non sia stato esatto.

Ci erano due titoli di rendita: vi era la dote, vi era il fondo stradotale. La dote era iscritta con decreto regio nel Gran Libro del debito pubblico coi fondi dello Stato. Il fondo stradotale era iscritto con rendite appartenenti alla Casa Reale.

Ad ogni modo ricorderò alla Camera, chiudendo il mio fatto personale, che tutti gli anni i Borboni si prendevano quello che essi chiamavano risparmi del bilancio, i quali non facevano parte della Lista civile.

I risparmi nel bilancio, o signori, consistevano in lavori pubblici ritardati, in pagamenti non fatti, negli atti di giustizia non amministrata.

Ora, se queste somme valevano ad ingrassare la Casa Reale, lascio alla Camera il considerarlo.

Dopo di ciò non mi intrattengo sulla questione dell'arbitrato. Io non dissi di volere l'arbitrato europeo, ma che ove questo sorgesse, amerei meglio subire una sentenza di arbitri, anzichè riconoscere per legge dello Stato un diritto che io credo non esista.

PRESIDENTE. L'onorevole Brunetti ha la parola contro la chiusura.

CORDOVA. L'ho domandata io pure. Io devo dichiarare...

PRESIDENTE. Perdoni, ella per ora non può dichiarare nulla. (*ilarità*) La parola fu chiesta prima dal deputato Brunetti.

BRUNETTI. Due questioni, o signori, si sono accampate in questa discussione: la prima dall'onorevole Minghetti, cioè se il decreto dittatoriale abbracciasse anche i beni dei quali si parla; la seconda elevata e risolta così gravemente dall'onorevole Boncompagni, vale a dire se il decreto dittatoriale, comprendendo questi beni, fosse stato una confisca.

A me pare che queste due questioni non siano state ancora sviluppate e trattate quanto richiede la loro importanza; egli è perciò che aveva domandata la parola per sottoporre alla Camera le mie modeste opinioni in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole Minghetti ha la parola per la chiusura.

MINGHETTI, relatore. Ho chiesto la parola per la chiusura, ma dirò franco unicamente per rettificare un fatto. Io ho accennato il dubbio che sorgera sull'applicazione del decreto dittatoriale ai beni di queste principesse, ma ho soggiunto che la Commissione del bilancio non aveva voluto discutere questa questione. E l'ho detto con ragione. Però prego la Camera di ponderare che la Commissione del bilancio ha considerato l'articolo 22 del trattato, ammettendo che realmente il decreto di Garibaldi avesse avuto la sua retta applicazione anche su quei beni.

Quanto poi alle cose dette dall'onorevole Crispi, non voglio tediare la Camera, ma io ho qui i decreti che provano l'inesattezza delle sue affermazioni.

PRESIDENTE. Questo non è più per la chiusura.

L'onorevole Cordova ha la parola.

CORDOVA. Io protesto contro la possibilità che sorga dubbio che il decreto del 12 settembre 1860 non sia applicabile ai principi ed alle principesse di cui si tratta. Era questo il motivo per cui volevo oppormi alla chiusura, quello cioè di poter dimostrare che quel dubbio non è possibile. Ora che ho protestato, voto la chiusura.

MINGHETTI, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINGHETTI, relatore. Dappoichè l'onorevole Cordova si è maravigliato che nella relazione si dicesse che

l'Austria considerava questo come un sequestro e non come una confisca, era mio debito di esporgli quali ne erano i motivi; ma ripeto anche una volta quello che ho soggiunto, cioè che la Commissione del bilancio dichiarava doversi mettere interamente da parte questa questione, e considerare puramente l'applicazione dell'articolo 22 del trattato di Vienna al caso presente.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(Dopo prova e controprova la discussione è chiusa.)

Metto ai voti l'articolo 2 del quale torno a dare lettura:

« Al capitolo 182 del bilancio passivo del Ministero

delle finanze (Parte straordinaria) è aggiunta la somma di lire due milioni cento vent'ottomila novanta sette e centesimi trentasei (lire 2,128,097 36) per soddisfare le rendite decorse dal 1° luglio 1860 al 1° luglio 1868 a favore delle anzidette arciduchesse.

(Dopo prova e controprova l'articolo è adottato.)

SELLA. Mi raccomando vivamente alla Camera perchè voglia tenere posdomani una seduta straordinaria onde discutere il progetto di legge relativo alle strade comunali obbligatorie; questa discussione doveva aver luogo oggi.

PRESIDENTE. Sarà decisa dopo dalla Camera.

La seduta è levata alle 12 e 35 minuti.